

Il lavoro nello Sport Dilettantistico a due anni dalla riforma

Franca Fabietti

Viterbo, 03 giugno 2025

- Articolo 25 – Lavoratore Sportivo
- Articolo 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
- Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo per settori professionistici
- Articolo 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'era del dilettantismo
- Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari
- Articolo 30 – Formazione dei giovani atleti
- Articolo 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
- Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni
- Articolo 35 – Trattamento pensionistico
- Articolo 36 – Trattamento tributario
- Articolo 37 – Rapporti di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale
- Articolo 38 – Area del professionismo e del dilettantismo

I PRINCIPI DELLA RIFORMA


~~LAVORO SPORTIVO
PROFESSIONISTICO~~
L.91/81

~~REDDITI DIVERSI~~
art.67 co.1 lett. m) TUIR

- Superata la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico;
- Definizione unitaria di lavoratore sportivo (art. 25 D. Lgs. 36/2021);
- Distinzione tra prestazioni di lavoro e volontariato

PRESTAZIONI SPORTIVE: VOLONTARI E LAVORATORI

Il collaboratore sportivo potrà essere inquadrato o come:



VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, DSA, EPS, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché ((questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le)) tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.


LAVORATORE SPORTIVO

colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta.





Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Viterbo Contabili



esercita attività sportiva a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RAS, nonché a favore delle FSI, delle DSA, degli EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

È lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo **le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.**

ART. 25 DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

Le mansioni necessarie **sono approvate** con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Detto elenco è **tenuto dal Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, **in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate**, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono **comunicate al Dipartimento per lo sport**, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

Tipologie di rapporti di lavoro sportivo

Lavoro subordinato

Lavoro Autonomo
professionale

Prestatori di lavoro
occasionale

Collaborazione Coordinata
e Continuativa
(Art. 409, c. 1, n. 3, c.p.c.)



Viterbo

Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili

LE CO.CO. CO SPORTIVE

Il lavoro dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici.



Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Viterbo Contabili

LE CO.CO. CO SPORTIVE

Aspetto fiscale

I compensi da **lavoro sportivo** nel settore **dilettantistico** **non costituiscono base imponibile** ai fini fiscali **fino all'importo complessivo di 15.000 euro** concorrono a formare il reddito per il percipiente sulla **parte eccedente**

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilasciano **AUTOCERTIFICAZIONE** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare

LE CO.CO. CO SPORTIVE

Aspetto previdenziale



LE CO.CO. CO SPORTIVE

Le aliquote

IVS	Contributi minori	Totale	ripartizione
25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente

Con il versamento dei contributi minori viene garantita la tutela a:

la malattia ,

la maternità,

l'assegno per il nucleo familiare

La disoccupazione (DIS-COLL).

Per i collaboratori che risultino **assicurati presso altre forme obbligatorie**, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%** senza aliquota aggiuntiva assistenziale

La base imponibile:

L'obbligo contributivo scatta al superamento di **€ 5.000,00** di compenso annuo calcolato in base al **regime di cassa**.

Le aliquote contributive (IVS e contr. minori) si applicano solo **sulla parte di compenso eccedente i € 5.000,00**

Inoltre, fino al 31/12/2027, **la base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**. **Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico**. Non subisce riduzione la base imponibile su cui calcolare i contributi minori

La Circolare INPS numero 27 del 30-01-2025 fissa il minimale e il massimale INPS

Per l'anno 2025 il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a **18.555,00 euro**, il massimale è pari a **120.607,00 euro**. Pertanto, le aliquote per il 2025 si applicano fino al raggiungimento del citato massimale.

Circolare **INPS n. 76/2024 del 14/06/2024**, sono interessati tutti i redditi prodotti nell'anno di imposta che hanno formato la base imponibile per la contribuzione previdenziale obbligatoria:

- i **redditi da lavoro assimilato al reddito dipendente** ai sensi dell'articolo 50, lettera c-bis), del D.P.R. n. 917/1986, e soggetti alla Gestione separata;
- da **lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 67, lettera I)**, del TUIR, al netto della franchigia di 5.000,00 euro;
- reddito da **lavoro sportivo** del settore dilettantistico quali collaborazione coordinata e continuativa comprese le collaborazioni coordinate e continuative per attività **amministrativo-gestionali**;
- tutti i redditi da **lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1**, del D.P.R. n. 917/1986, sui quali è dovuta la contribuzione previdenziale obbligatoria alla Gestione separata;
- **Rimborso forfettario di spese volontari**

- L'ammontare della pensione viene determinato secondo il **sistema di calcolo contributivo**, ovverosia in base ai contributi versati dal soggetto nell'arco dell'intera vita assicurativa.
- **L'anzianità contributiva in Gestione Separata si basa su minimali annui**, determinati ogni anno dall'INPS.
- Per il **2025** il minimale stabilito per considerare un'intera annualità valida ai fini contributivi è pari ad **euro 18.555,00**.
- Ne deriva che se per ipotesi il reddito di riferimento fosse la metà del minimale, il collaboratore non si vede accreditato un anno di contributi, bensì un semestre.

Fino al 31/12/2027

Esempio 1: compenso annuo € 10.000,00

Imponibile previdenziale € 2.500,00 $(10.000,00 - 5000) * 50\%$

Maturazione contributiva $2500/18.555 = 0,13$ annui pari a 1,62 mesi

Esempio 2: compenso annuo € 20.000,00

Imponibile previdenziale € 7.500,00 $(20.000,00 - 5000) * 50\%$

Maturazione contributiva $7500/18.555 = 0,40$ annui pari a 4,85 mesi

Esempio 3: compenso annuo € 42.110,00

Imponibile previdenziale € 18.555,00 $(42.110,00 - 5.000) * 50\%$

Maturazione contributiva 1 anno pari a 12 mesi

Si comprende come per avere un anno di contribuzione il compenso lordo annuo deve essere pari, fino al 31/12/2027, a € 42.110,00.

Dal 01/01/2028

Esempio 1: compenso annuo € 10.000,00

Imponibile previdenziale € 5.000,00 $(10.000,00 - 5000)$

Maturazione contributiva $5.000/18.555 = 0,27$ annui pari a 3,23 mesi

Esempio 2: compenso annuo € 20.000,00

Imponibile previdenziale € 15.000,00 $(20.000,00 - 5000)$

Maturazione contributiva $15.000/18.555 = 0,81$ annui pari a 9,70 mesi

Esempio 3: compenso annuo € 23.555,00

Imponibile previdenziale € 18.555,00 $(23.555,00 - 5.000)$

Maturazione contributiva 1 anno pari a 12 mesi

Si comprende come per avere un anno di contribuzione il compenso lordo annuo deve essere pari, dal 01/01/2028, a € 23.555,00



Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili
Viterbo

LE CO.CO. CO SPORTIVE

Le modalità di pagamento:

il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo:

- CXX per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03%
- C10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24%

SEZIONE INPS								
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	da	periodo di riferimento: mm/aaaa	a	mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
7001	CXX	00161ROMA		092023			333,00	
TOTALE							C 333,00	D 333,00
								+/- SALDO (C-D) 333,00

+ Invio modello Uniemes

Codice Uniemens	Descrizione	Aliquota
D1	Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota IVS; collegato a tipo rapporto D2	25%
D2	Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota prestazioni; collegato a tipo rapporto D1	2,03%
D3	Sportivo dilettante con copertura assicurativa	24%
D4	Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota IVS; collegato a tipo rapporto D5	25%
D5	Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota prestazioni; collegato a tipo rapporto D4	2,03%
D6	Amministrativo gestionale ASD con copertura assicurativa	24%
D7	Sportivo dilettante impiegato pubblico	24%

LE CO.CO. CO SPORTIVE

La cumulabilità della pensione con altri redditi:

Tipologia pensione	Cumulabilità con lavoro autonomo e dipendente
Vecchiaia	Cumulabilità totale
Anticipata (ex pensione di anzianità)	Cumulabilità totale
Quota 100-102-103	Incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata all'età di 67 anni); ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui (Circ. Inps 117/2019).
Invalidità	Cumulabilità parziale: diminuzione del valore dell'assegno, a seconda dell'ammontare complessivo dei redditi percepiti contemporaneamente
Pensione ai superstiti	Cumulabilità parziale: diminuzione del valore dell'assegno, in base all'ammontare complessivo dei redditi percepiti contemporaneamente
Inabilità	Incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro; poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale.



Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili
Viterbo

LE CO.CO. CO SPORTIVE

Attenzione al mantenimento dello stato di disoccupazione!

Lo “stato di disoccupazione” è riconosciuto a tutti coloro che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- **sono privi di impiego**, ovvero non svolgono alcuna attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo;
- **svolgono un’occupazione il cui reddito** da lavoro dipendente o autonomo **risulta pari o inferiore ai limiti** esenti da imposizione fiscale che, per l’anno 2024, sono fissati in: **€ 8.500,00** per il lavoro dipendente e parasubordinato e **€ 5.500,00** per il lavoro autonomo.

LE CO.CO. CO SPORTIVE

Cosa deve fare il beneficiario della DIS-COLL che inizia un lavoro autonomo?

Qualora il lavoratore, titolare di NASPI/DIS-COLL, intraprenda un'attività autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata (di lavoro subordinato solo in caso di NASPI) dalla quale derivi un reddito inferiore al limite su indicati, **deve informare l'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, indicando il reddito annuo presunto.**

La NASPI/DIS-COLL sarà ridotta per un importo pari all'80% del reddito previsto. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per coloro che non devono presentare la dichiarazione dei redditi vi è comunque l'obbligo di comunicare all'Inps, sotto forma di una specifica autodichiarazione, il reddito ricavato dall'attività autonoma entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La NASPI/DIS-COLL è compatibile e cumulabile con le Prestazioni di lavoro Occasionali (Prest.O) di cui all'art. 54 bis del D.L. 50/2017 nel limite di € 5.000,00. In questa ipotesi il percettore della DIS-COLL non è tenuto ad effettuare la comunicazione del reddito presunto all'INPS.

Attenzione comunicazione altri redditi

Circolare INPS n. 67 del 20/05/2024 chiarisce che:

- con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che **l'obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all'abbattimento dell'indennità di disoccupazione sorge al superamento dell'importo annuo di 5.000 euro,**
- quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti;
- concorrono al raggiungimento del predetto limite di 5.000 euro annui anche i compensi erogati per lo svolgimento di **lavoro autonomo occasionale;**

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI – Art. 34 del D. Lgs. 36/2021

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria legata al tesseramento.

Non è necessario aprire la posizione INAIL se ASD/SSD opera esclusivamente con cococo o collaboratori titolari di partita IVA.

ATTENZIONE: l'esclusione non opera per le cococo amministrativo-gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva, non sono ricomprese tra le figure di lavoro sportivo.

LE SEMPLIFICAZIONI PER LE CO.CO. CO SPORTIVE

ADEMPIMENTO	COCOCO SPORTIVA
«Unilav» Comunicazione al centro per l'impiego	Attraverso il RAS entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto http://registro.sportosalute.eu secondo le indicazioni contenute nel regolamento del medesimo Registro.
Iscrizione e tenuta del L.U.L	Iscrizione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno solare o alla scadenza del contratto, se anteriore. Per quanto concerne le funzionalità del RAS si attende il decreto attuativo
Elaborazione del prospetto paga	No fino a un compenso lordo complessivo di € 15.000,00
«Uniemens»	Elaborazione attraverso il RAS e invio file tramite consulente

Art. 25, comma 4, D. Lgs. 36/2021

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, **l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro**, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 può essere adempiuto in via telematica all'interno di **apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche**. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, **non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga**.

Art. 35, comma 8-quinquies, D. Lgs. 36/2021

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, **l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale** dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante **apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche**.



LE CO.CO. CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

art.37 d.lgs. 36/21

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD/SSD/FSN/DSA/EPS riconosciuti dal CONI/CIP può essere oggetto di co.co.co. art. 409 co.1 n.3 cpc.

Circolare Agenzia Entrate 22/4/2003 n.21

- *continuità nel tempo*
- *coordinazione*
- *inserimento nell'organizzazione del committente*
- *assenza del vincolo di subordinazione*
- *assenza di conoscenze tecnico giuridiche collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente*
- *compiti tipici: raccolta delle iscrizioni, tenuta cassa e contabilità*

LE CO.CO. CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

Non rientrano tra i soggetti che possono stipulare cococo A/g coloro che forniscono attività di carattere amministrativo – gestionale **nell'ambito di una professione** per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Ricordiamo che le mansioni amministrativo- gestionali sono espressamente escluse dalla definizione di lavoratore sportivo

LE CO.CO. CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

I collaboratori amministrativo - gestionale non vengono qualificati come lavoratori sportivi tuttavia **beneficiano** delle medesime **agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'**area del dilettantismo**:

- si applica l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00 nonché la riduzione del 50% dell'imponibile contributivo (IVS) per i primi 5 anni;
- si applica la franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.

Ai rapporti di cococo A/G **si applica l'obbligo assicurativo INAIL** di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs 38/2000. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente



Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili
Viterbo

LE CO.CO. CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

La base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è costituita dai **compensi effettivamente percepiti**, individuata ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. n. 1124/1965, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail dall'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto.

Figure di lavoratori	Voce di Tariffa	Premio
Co.co.co A/G	0722	5 per mille

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 29

Roma, 20 maggio 2025

Dal **1° luglio 2024**, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (euro 20.258,70:12; euro 37.623,30:12) corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2024	Euro
Minimo e massimo mensile	1.688,23 - 3.135,28

LE CO.CO. CO AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.

COMPENSO MEDIO MENSILE

<

MINIMALE



IL PREMIO DEVE ESSERE
CALCOLATO SUL MINIMALE
MOLTIPLICATO PER I MESI DI
DURATA DEL RAPPORTO

COMPENSO MEDIO MENSILE

>

MASSIMALE



IL PREMIO DEVE ESSERE
CALCOLATO SUL MASSIMALE
MOLTIPLICATO PER I MESI DI
DURATA DEL RAPPORTO

COMPENSO MEDIO MENSILE

compreso

TRA MIN E MAX



IL PREMIO DEVE ESSERE
CALCOLATO SUL COMPENSO
MEDIO EFFETTIVO
MOLTIPLICATO PER I MESI DI
DURATA DEL RAPPORTO



Viterbo

Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili

ADEMPIMENTO	COCOCO SPORTIVA	COCOCO A/G
«Unilav» Comunicazione al centro per l'impiego	Attraverso il RAS entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto http://registro.sportosalute.eu secondo le indicazioni contenute nel regolamento del medesimo Registro.	Attraverso la compilazione e invio telematico del modello Unilav sul sito del MLPS almeno un giorno prima
Iscrizione e tenuta del L.U.L	Iscrizione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno solare o alla scadenza del contratto, se anteriore. Per quanto concerne le funzionalità del RAS si attende il decreto attuativo	A cura del consulente
Elaborazione del prospetto paga	No fino a un compenso lordo complessivo di € 15.000,00	Obbligatorio a prescindere dall'importo del compenso
«Uniemens»	Elaborazione attraverso il RAS e invio file tramite consulente	A cura del consulente

LAVORO AUTONOMO ABITUALE

LAVORO AUTONOMO ABITUALE / PROFESSIONALE (titolare di P.IVA)

Art. 25, comma 2, D. Lgs. 36/2021: «Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un **rapporto di lavoro autonomo**, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile»

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Art. 25, comma 3-bis.: «Ricorrendone i presupposti, le ASD e SSD, le FSN, le DSA, le associazioni benemerite e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. **possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale**, secondo la normativa vigente».

Trattamento fiscale

Anche per il lavoratore autonomo titolare di partita IVA che opera nell'area del dilettantismo, **i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00**. Superata la franchigia dei 15.000,00 Euro il reddito del professionista sarà assoggettato a tassazione sulla base del regime fiscale adottato:

- se ordinario applicando le ordinarie aliquote fiscali;
- se forfetario applicando l'imposta sostitutiva sul reddito imponibile che è pari al fatturato per il coefficiente di redditività stabilito in funzione del codice Ateco utilizzato;



LAVORO AUTONOMO ABITUALE

RE21	Differenza (RE6 – RE20) (di cui	1	Reddito attività docenti e ricercatori scientifici	2	Reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15 art. 5 D.Lgs 209/23	3	Reddito impatriati/ controesodati eccedente il limite de minimis/ art. 5 D.Lgs 209/23	4	Redditi da prestazioni agevolate D.Lgs. 36/2021	5
			,00		,00		,00		,00	,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche									,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti									,00
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)									,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)									,00

Nel rigo **RE21**, colonna 5, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20.

Nella colonna 4 va indicato l'eventuale importo, già ricompreso in colonna 5, dei **redditi relativi a prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico** ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021. I compensi derivanti da tali prestazioni, non costituiscono redditi imponibili, sino al limite complessivo annuo di 15.000 euro:

Nel rigo **RE23**, va indicato l'importo di rigo RE21, colonna 5 sottratta la quota non imponibile dell'importo di rigo RE21, colonna 4, nel limite di 15.000 euro (alla verifica del predetto limite concorrono anche i compensi per lavoro sportivo dilettantistico indicati nei quadri RC).

LAVORO AUTONOMO ABITUALE

SEZIONE III
Regime forfetario
Determinazione
del reddito

☐ **Impresa**
☐ **Autonomo**
☐ **Impresa familiare**

☐ **Cessazione**

☐ **Decadenza**

LM21	Sussistenza requisiti accesso e assenza cause cessazione regime (art.1, commi 54 e 71)	1	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	2	Nuova attività (art.1, comma 65)	3	ATECO 2025	4
LM22	Codice attività	1	Coefficiente redditività	2	Componenti positivi	3	Diritto Autore Correlati	4
LM23		1		2		3	Reddito per attività	5
LM24		1		2		3	Impresa/ lavoro autonomo	6
LM25		1		2		3	Casi Particolari	7
LM26		1		2		3		
LM27		1		2		3		
REDDITO CPB								
LM32	Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)	Reddito concordato		1	Reddito effettivo anno precedente	2	Quota incrementale imponibile	3
LM33	Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)	Reddito CPB al netto della quota in incrementale		1				
LM34	Reddito lordo	Artigiani e commercianti		1	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	2		3
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali							
LM36	Reddito netto							
LM37	Perdite pregresse	Artigiani e commercianti		1	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	2		
		Misura limitata 80%		3	Misura Piena	4		5
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva	(di cui						
LM39	Imposta sostitutiva	Art. 31-bis D.Lgs. 13/2024		1	Art. 1 L. 190/2014	2		

ATTENZIONE!:

Nelle istruzioni del quadro LM a differenza del quadro RE, non è prevista alcuna specifica indicazione in merito alla quota di reddito non imponibile nel limite dei 15.000 euro.



Viterbo

Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili

LAVORO AUTONOMO ABITUALE

Trattamento previdenziale

Le aliquote contributive:

IVS	Contributi minori	Totale	Ripartizione
25%	1,07	26,07%	A carico professionista con possibilità di rivalsa del 4%

Con il versamento dei contributi minori viene garantita la tutela a:

la malattia e degenza ospedaliera ,

la maternità,

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Ne caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l'aliquota è pari al **24%** senza aliquota aggiuntiva assistenziale



LAVORO AUTONOMO ABITUALE

Circolare numero 27 del 30-01-2025

Professionisti settore sportivo dilettantistico	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria	<p>25% IVS calcolato sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro</p> <p>1,07% (0,50% + 0,22% aliquota aggiuntiva + 0,35% ISCRO) calcolato sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui</p>

LAVORO AUTONOMO ABITUALE

Le modalità di pagamento:

Il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo:

- **PXX** per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 26,23%
- **P10** per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24%

Termini di pagamento:

Il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sul reddito:

- **30 giugno** dell'anno successivo a quello di produzione del reddito, saldo + 1° acconto, con possibilità di rateazione;
- **30 novembre** dell'anno successivo a quello di produzione del reddito: 2° acconto

Norme – circolari di riferimento	Indicazioni
L. 335/1995 art. 2, comma 29	indica come base imponibile il reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi
D. Lgs. 36/2021 art. 35 c. 8 bis	I contributi da versare alla gestione separata INPS si calcolano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro.
Circolare INPS n. 88/2023	Nel paragrafo 10.2.1. afferma che “per il calcolo della contribuzione previdenziale i lavoratori autonomi titolari di partita IVA dovranno considerare quale base imponibile il reddito dichiarato nel modello Unico ai fini del pagamento delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato” (la franchigia di 15.000 finisce per diventare anche una franchigia previdenziale).
Provvedimento n. 68687 del Direttore dell'Agenzia Entrate del 28 febbraio 2024	indica che nel rigo RR9 - colonna 1 deve essere riportata la somma dei compensi percepiti al lordo delle quote esenti ai fini fiscali conseguiti nell'intero anno di imposta quale lavoratore sportivo dell'area del dilettantismo; in colonna 2: deve essere indicato il valore della franchigia di esenzione previdenziale pari a euro 5.000. In sostanza: no franchigia 15.000,00, sì franchigia 5.000,00, e calcolo dei contributi sui compensi e non sul reddito professionale.

Circolare INPS n. 72 del 14/06/2024 fa chiarezza:

Il comma 8-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 prevede che «L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui»

La norma modifica per tali soggetti il concetto della base imponibile previdenziale che **non si ravvisa più nel reddito** prodotto quale reddito da lavoro autonomo **dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario”, **bensì “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”**

LAVORO AUTONOMO ABITUALE

Sezione III		Totale compensi		Deduzione		Imponibile		Imponibile 50%		
Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021	RR9	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
		Periodo		Codice Aliquota		Contributo dovuto		Acconto		
	da	5 mese	anno	a	6 mese	anno	7	8	,00	9
	RR10								Contributo a debito	,00
	RR11			Contributo a credito		Contributo a credito da utilizzare in compensazione con F24		Contributo a credito di cui si chiede il rimborso		
		1	,00	2	,00	3	,00			

In colonna 1: deve essere riportata la somma dei **compensi percepiti al lordo delle quote esenti ai fini fiscali** conseguiti nell'intero anno di imposta quale lavoratore sportivo dell'area del dilettantismo;

In colonna 2: deve essere indicato il **valore della franchigia di esenzione previdenziale** pari a euro 5.000, così come disciplinato dall'art. 35, comma 8bis, del D.Lgs. 36/2021;

In colonna 3: deve essere inserito l'importo dell'imponibile annuo previdenziale per contributi minori (colonna 1 – colonna 2);

In colonna 4: deve essere inserito l'importo dell'imponibile annuo previdenziale per IVS (il 50% di colonna 3);

In colonne 5 e 6: deve essere inserito il periodo espresso da mese anno a mese anno (nel caso di iscrizione in corso anno deve essere inserito il primo mese relativo all'inizio dell'attività. Ad es.: Inizio Istruttore con partita Iva dal 5 ottobre 2024, deve essere inserito dal mese di 10/2024);

In colonna 7: deve essere indicato il **codice corrispondente all'aliquota ai fini dell'IVS**: E 25% F 24%

Grazie per l'attenzione